ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO
ROFRANO – ALFANO – LAURITO- MONTANO ANTILIA
Via Canonico Ronsini- tel/fax 0974/952026
e-mail.
SAIC8AM009@PEC.ISTRUZIONE.IT
84070 Rofrano(SA)

Prot. n. 502 / IV.8 Rofrano, 04 Aprile 2020

Oggetto: Proroga chiusura dell'istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) fino a nuove disposizioni governative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la circolare n.1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che *spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività fanzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di fimzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;*

VISTA la nota congiunta del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane , finanziarie e strumentali prot. n. 279/08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli art. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. *81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro g ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;*

CONSIDERATO che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio.

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito *l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;*

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.* Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;

VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono *attività indifferibili da rendere in presenza,* avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart-working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce *la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;*

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,* e nel contempo *prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;*

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico. sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);*

VERIFICATO *che nell'ultima settimana l 'affluenza presso gli ujjlci del! 'istituto è stata di fatto inesistente;*

PRESO ATTO *che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori città ed ha avanzato forti resistenze a viaggiare tramite mezzi pubblici di trasporto;*

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (DVR);

VISTO l'art. 396, comma 2 lett.l) del D.Lgs 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione di provvedimenti di emergenzae di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

VISTO il comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

VISTO il D.Lgs 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii;

VISTA la legge 81/2017" Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditiriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

VERIFICATO che stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa non si configure alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto negli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente istituzione sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite piattaforme on line;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento in casi di estrema urgenza e necessità, ad assicurare la propria presenza in sede;

VISTO l'art. 32 della Costitiuzione per il quale *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;*

VERIFICATO tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositive personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti e altro;

A TUTELA della salute pubblica di tutto l'istituto;

PREVIA intesa con l'RSPP dell'istituto;

PREVIA informativa al RLS dell'istituto;

DECRETA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti la proroga della chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere **dal 04/04/2020 e fino a nuove disposizioni governative**.

il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per 30 giorni ali' Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica **http://www.icrofrano.edu.it** ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il presente atto viene PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Romualdo CARRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
del nominativo del soggetto responsabile apposta ai sensi
dell'art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993